



**COMUNE DI AGEROLA  
PROVINCIA DI NAPOLI**

# **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF**

**APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 26.02.2007  
MODIFICATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 16 DEL 23.04.2007**

### **Art. 1 – Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 nonché le eventuali soglie di esenzione per specifici requisiti reddituali.

### **Art. 2 – Aliquota di variazione dell'addizionale comunale all'IRPEF**

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF è variata, per l'anno 2007, nella misura dello 0,70%, rispetto a quello vigente nel 2006 dello 0,40%.

### **Art. 3 – Esenzioni per particolari categorie di soggetti**

1. L'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 non è dovuta dai soggetti con un reddito imponibile fiscale complessivo annuo non superiore ad € 6.000,00 purché derivante unicamente da solo redditi di *pensione/lavoro dipendenti goduti* per l'intero anno;
2. I soggetti che non rientrano nelle ipotesi di esenzioni previste al comma 1 sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale IRPEF sull'intero reddito posseduto.

### **Art. 4 – Versamento**

1. Il versamento dell'Addizionale Comunale IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

### **Art. 5 – Rinvio a disposizione di Legge**

1. Per quanto non espressamente non previsto dal presente regolamento si va rinvio alle disposizioni di Legge.

### **Art. 6 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.